

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4161/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 32, 33, 191 e 192,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura delle merci che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità (nomenclatura combinata) e ha fissato le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune applicabili alla stessa data;

considerando che tali aliquote dei dazi sono spesso diverse da quelle della tariffa doganale precedente;

considerando che, al fine di mantenere la preferenza comunitaria per l'insieme dei prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo, è opportuno calcolare i dazi doganali applicabili nei loro confronti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in base all'atto di adesione, secondo il principio che nessuno di

questi dazi risultante dalla nuova nomenclatura deve essere più elevato di quello che si sarebbe dovuto applicare al 1° gennaio 1988 se non ci fosse stata modifica della nomenclatura; che occorre quindi stabilire i nuovi dazi di base tenendo conto del predetto principio;

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, si sono svolti dei negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che questi negoziati si sono conclusi con un accordo; che ai sensi di tale accordo la Comunità si è impegnata, fra l'altro, a ridurre taluni dazi doganali autonomi nel periodo 1987-1990; che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, è stato pertanto modificato dal regolamento (CEE) n. 750/87<sup>(3)</sup>;

considerando che il Consiglio, su proposta della Commissione, ha stabilito, con regolamento (CEE) n. 443/86<sup>(4)</sup>, i dazi doganali da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per il calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione,

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 76 del 18. 3. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.